

# IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO QUALE “MISURA” DI PREVENZIONE

Si attiene alle misure del PTPC

E' esso stesso una misura del PTPC ( All. E2: “Nomina dei responsabili di procedimento in tutti i procedimenti relativi a processi ricompresi nelle aree di rischio.”).

Consente di realizzare una “dialettica e un controllo duale” all'interno del procedimento attuando:

1) Art. 6 L. 241/90 (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014

2) Art. 10-bis. L. 241/90 (Comunicazione dei motivi sostantivi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. *Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.* Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.*

**PARTE I**  
**IL PROCEDIMENTO E L'ATTO AMMINISTRATIVO**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

*Pluralità di atti (di impulso, istruttori, consultivi, ecc.) concatenati e coordinati, preordinati alla produzione di effetti giuridici mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi...*

*finalizzati a soddisfare un bisogno umano, bene della vita meritevole di tutela e considerazione da parte dell'ordinamento giuridico, tramite l'operato di una pubblica amministrazione.*

*Il bene della vita è sempre "pubblico" nel senso che, anche qualora riguardi concretamente e in positivo il singolo, vi inerisce comunque in quanto in quanto si tratta di un bene comunque meritevole di considerazione, soddisfazione e tutela da parte dell'ordinamento giuridico per il tramite della pubblica amministrazione.*

*Ove sia ineludibile il sacrificio di un bene della vita del singolo, d'altronde, esso ha sempre come correlazione un preminente interesse pubblico (quindi, un maggiore accrescimento del patrimonio giuridico dei "più" e comunque la soddisfazione di un bisogno collettivo preminente).*

La disciplina dei procedimenti amministrativi e degli atti amministrativi è materia riservata alla legge dalla costituzione (art. 97, comma 1°) la quale stabilisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge..."

Da ciò deriva il concetto di dell'atto amministrativo la cui connotazione corrisponde all'esercizio di competenze tipicamente e legislativamente assegnate.

## ATTO AMMINISTRATIVO

**Manifestazione volontà unilaterale**

**... a rilevanza esterna ...**

**... proveniente da un organo della P.A ...**

**... nell'esercizio di una attività amministrativa ...**

**... nell'esplicazione della sfera di competenza attribuita dalla legge ...**

**... indirizzata a soggetto determinato/determinabile...**

**... che produce effetti ex se nella sfera giuridica del destinatario indipendentemente dalla sua volontà (autoritatività).**

Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio -R.P.C. del 14 e 16/05/2014

## PARTE II

# CARATTERI ED ELEMENTI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

**Caratteri:**

- a) autoritatività:** capacità di produrre unilateralmente le modificazioni giuridiche previste dalle proprie statuizioni;
- b) esecutività:** capacità di produrre, per sé solo, l'effetto che la legge vi ricollega al verificarsi di una data condizione (avvenuta pubblicazione, specifica votazione, l'apposizione del visto, ecc.).
- c) consolidazione:** idoneità a diventare incontestabile (inoppugnabile) una volta trascorsi i termini di impugnabilità.
- d) esecutorietà:** capacità di portare ad esecuzione le proprie statuizioni senza bisogno di pronunciamenti giudiziari (non è riconosciuta a tutti i provvedimenti, ma solo a quelli previsti per legge es.: provvedimenti contingibili e urgenti).

e) carattere non ricettizio: capacità di produrre i suoi effetti indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia avuto il destinatario tranne per gli atti a contenuto restrittivo previsti dall'art.21 bis della L. 241/90.

*(sono recettizi i provvedimenti che incidono negativamente nel patrimonio giuridico dei destinatari, e questi sono non soltanto i provvedimenti da cui derivi una lesione ovvero una deminutio del patrimonio giuridico dei destinatari ma anche quelli che determinano la mancata acquisizione di un bene o il prodursi di un minor vantaggio a carico di chi possieda un interesse conosciuto ed attuale in tal senso, ovvero, creano un obbligo a carattere positivo o negativo nei confronti del destinatario e, in ogni caso, gli atti sanzionatori, cautelari e urgenti. Negli atti recettizi, l'effetto giuridico non decorre dalla data di adozione e relativa esecutività del provvedimento, ma dalla data di avvenuta comunicazione dello stesso)*

Elementi:

1) **ESSENZIALI**: perché l'atto possa dirsi "esistente" (in mancanza si parla di "inesistenza" ovvero "nullità dell'atto - prima ipotesi art. 21 septies L. 241/90):

**SOGGETTO/ORGANO LEGITTIMO** (organo investito di pubblica funzione astrattamente competente per territorio o per materia nella stessa branca della P.A.). Perché l'atto esista è necessario che sia imputato ad una P.A.

Conseguentemente, ad esempio, non sono atti amministrativi:

- gli atti, anche a contenuto amministrativo, emanati da autorità estranee alla P.A. (es.: Camere);

- **gli atti posti in essere da privati, anche quando agiscono in veste di sostituti dell'Amministrazione** (tranne l'ipotesi del funzionario di fatto, che agisce in buona fede ma in mancanza di un atto di investitura valido o inesistente, e vi sia la convinzione nel destinatario della correttezza del suo operare e, quindi, anche la sua buona fede);

- **gli atti posti in essere da soggetti titolari di organi amministrativi, ma fuori dell'esercizio delle funzioni, o fuori dei limiti di tempo e di spazio entro cui il soggetto è considerato autorità amministrativa** (atto emesso dai componenti del Consiglio dopo lo scioglimento), **o fuori dalle attribuzioni del complesso organizzatorio in cui la sua competenza s'inserisce** (esempio: Prefetto che conferisce un diploma di istruzione).

b) **Destinatario** (elemento passivo) è la persona o il bene che subisce gli effetti dell'atto. Perché l'atto esista è necessario che il termine passivo sia determinato o determinabile e sia idoneo a subire gli effetti dell'atto (la modificazione della propria posizione giuridica).

c) **Forma** (aspetto formale) è la veste nella quale l'atto si presenta all'esterno. Perché l'atto esista deve avere una manifestazione esteriore indipendentemente dal supporto che lo contiene, riferibile all'autorità che lo ha emanato. In via generale la forma scritta, salvo poche eccezioni (es.: forma gestuale -indicazioni dei vigili nella circolazione stradale).

Dopo le ultime modifiche alla L. 241/90, in generale la legge attribuisce valore di atto amministrativo all'inerzia dell'Amministrazione (equiparazione del silenzio all'atto) in deroga al principio della volontarietà dell'atto amministrativo.

Si ha: **silenzio accoglimento**, quando la legge conferisce al silenzio della PA valore di accoglimento di un'istanza (principio generale); **silenzio rigetto o diniego**, quando la legge conferisce al silenzio valore di rigetto dell'istanza.

Si ha **silenzio inadempimento** quando la PA omette di provvedere entro il termine di legge senza che tale silenzio abbia valore di accoglimento o rigetto.

d) Contenuto (aspetto sostanziale) è la statuizione dell'atto identificata nel dispositivo. (Esempio: ordine, autorizzazione).

Perché l'atto esista il "contenuto" deve avere natura "amministrativa"; non è atto amministrativo, ad esempio, il decreto legge).

Inoltre, il contenuto deve essere – come ogni altro atto giuridico a termini dell'articolo 1346 c.c. - determinato, o almeno determinabile, possibile e lecito.

e) Finalità (aspetto funzionale) è lo scopo ultimo che l'atto persegue.

Perché l'atto esista è necessario che la sua finalità attenga alla funzione amministrativa. Sono quindi atti amministrativi solo quelli attraverso i quali l'agente effettivamente espleta una funzione tipica della PA (non è tale la lettera privata con cui il dirigente dà notizia che il provvedimento è in corso di emanazione).

**2) DI VALIDITA':** consistono nelle garanzie che l'ordinamento richiede per ciascuno elemento perché l'atto abbia, oltre che esistenza, piena vitalità (validità).

L'atto invalido (cioè affetto da vizi) è un atto esistente ed efficace, ma suscettibile di esser reso improduttivo di effetti.

Alcuni esempi:

-per il Soggetto sono: la legittimità dell'investitura, l'ambito della sua competenza relativa, la regolare composizione dell'organo; il soddisfacimento del quorum; la sussistenza di situazioni di incompatibilità...

-per il Contenuto la conformità a legge della motivazione:

*Art. 3 L.R. 10/91*

*1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

*2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.*

*3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.*

Per le determinazioni dirigenziali, salvo che il responsabile del procedimento non coincida con il responsabile del provvedimento (dirigente), la determinazione è adottata su iniziativa del responsabile del procedimento che istruisce la proposta di determinazione, sottoscrivendola.

#### **Art. 6 L. R. 10/91**

**“1. Il responsabile del procedimento.**

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;**
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.**

**In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.**

- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;**
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.**

**2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.**

**2-bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento**

Questa fase è condotta dal responsabile del procedimento le cui funzioni sono molteplici e di rilevante entità.

Innanzitutto verificare le condizioni di legittimità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

In conclusione possiamo affermare che le due funzioni essenziali del responsabile del procedimento sono quelle di:

a) soggetto motore e responsabile del corretto e lineare fluire del procedimento, attraverso l'adozione di atti che garantiscano che i vari uffici svolgano ciascuno i compiti che su di essi incombono e nei tempi stabiliti;

b) di filtro e contatto tra l'amministrazione di appartenenza e soggetti privati che presentano interessi nel procedimento;

c) di garanzia di correttezza e trasparenza nei confronti dei terzi.

## PARTE III

# IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

La L.R. 6/11 ha sostanzialmente fatto propria la normativa statale al 2011 con alcune differenze:

- riduzione del termine massimo derogatorio al procedimento (60 e 150 anziché 90 e 180);
- in caso di mancato rispetto del termine, obbligo di motivazione, estensione della responsabilità dirigenziale al risultato (pleonastico) e a quella disciplinare (dubbi in quanto la materia disciplinare è di competenza esclusiva statale come pure quella sul danno ingiusto, civilistica); refluenza sulla performance organizzativa;
- obbligo di costituire nuclei ispettivi interni per verificare il rispetto dei termini.

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014

## L.R. 30-4-1991 n. 10

**Tempi di conclusione del procedimento.**

**1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. ... Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (comma così modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 190 del 2012).**

**2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte .**

**2-bis. ...Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.**

**2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento ... gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.**

**3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni .**

**4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.**

**4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni. -vedi comma 4-quinques-**

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.

*(8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.*

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*(9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.**

FONDAZIONE ANTI-CORRUZIONE - L'azione del Dr. Magister Ignazio R.P.C. del 14/05/2014

**PARTE IV**  
**IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NELLA PROSPETTIVA**  
**DELLA L. 190/2012, DEL D.LGS.VO 33/2013 E DEL P.N.A.**

La L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

La citata legge intende assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo ai soggetti pubblici la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute ad eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28).

**Art. 1, comma 28.**

**Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.**

**Esse devono, peraltro, rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30).**

**Le superiori disposizioni in tema di trasparenza e accessibilità sono state specificate e attuate dal successivo D.lgs.vo 33/2013 e s.m.i.**

*Formazione Anticorruzione-Lezioni del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

**Queste misure si aggiungono:**

- alla modifica del comma 1 dell'art. 2 (obbligo di procedere in casi particolari, art. 1 comma 38 L. 190/2012); all'aggiunta dell'art. 6 bis (conflitto di interessi) art. 1 comma 41 L.190/2012);
- all'estensione ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative dell'obbligo di assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni – art. 1 comma 37 di modifica del comma 1 ter dell'art. 1;
- all'obbligo per cui gli accordi integrativi o sostitutivi dei provvedimenti di cui all'art. 11 devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3 della stessa L. 241/90 (comma così modificato dall'art. 1, comma 47, legge n. 190 del 2012);
- all'introduzione dell'obbligo di monitoraggio attraverso il PTPC:  
Art. 1, comma 9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:  
... *d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; ...*

**Si riporta di seguito l'apposito allegato del PTPC in vigore**

**Anticorruzione in materia di rispetto dei tempi dei procedimenti (art. 1, comma 9, lettera d e comma 28 L. 190/2012, art. 2 LR. 10/91 e s.m.i., art. 2 L. 241/90 e s.m.i., L.R. 5/2011, art. 28 D.l. 69/2013, art. 8 D.lgs.vo 33/2013 e s.m.i., P.N.A. par. 3.1.1 pag. 32 – altre iniziative – art. 30 D.lgs.vo 104/2010 e s.m.i.)**

| Normativa   | Misura   | Responsabile                                   | Monitoraggio<br>2014  | MONITORAGGIO<br>2015-2016  |
|---|--|--|---|--|
| <p>art. 1, comma 9, lettera d e comma 28 L. 190/2012, art. 2 LR. 10/91 e s.m.i., art. 2 L. 241/90 e s.m.i., art. 28 D.l. 69/2013, art. 8 D.lgs.vo 33/2013 e s.m.i., P.N.A. par. 3.1.1 pag. 32 – altre iniziative – art. 30 D.lgs.vo 104/2010 e s.m.i.</p> | <p>Compilazione tabelle 1 e 2 -per ogni settore - per ogni tipologia di procedimento, alle date del 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12 e, inoltre all'URP per la pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" nei 5 giorni successivi ad ogni trimestre</p>   | <p>Tutti i dirigenti</p>                       | <p>nei 5 giorni successivi ad ogni trimestre inoltra al RPC, al nucleo di valutazione, al controllo di gestione e strategico, al dirigente dotato di potere sostitutivo contestualmente alla compilazione con misure correttive proposte e adottate</p> | <p>nei 5 giorni successivi ad ogni trimestre inoltra al RPC, al nucleo di valutazione e controllo di gestione e strategico contestualmente alla compilazione con misure correttive proposte e adottate</p> |
| <p>Art. 18 comma 7 Regolamento amministrativi procedimenti</p>  | <p>Il responsabile individuato quale sostituto in caso di inerzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Presidente i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Tale comunicazione deve essere inviata, anche se negativa, anche al responsabile per la prevenzione della corruzione e deve essere controfirmata dal dirigente effettivamente o potenzialmente sostituito; la dichiarazione deve essere aggiornata al 31.12 dell'anno precedente</p> | <p>Tutti i Dirigenti con poteri sostituiti</p> | <p>inoltra, al Presidente della Provincia, al RPC, al nucleo di valutazione, al controllo di gestione e strategico.</p>   | <p>inoltra, al Presidente della Provincia, al RPC, al nucleo di valutazione, al controllo di gestione e strategico.</p>  |
| <p>Artt. 6 e segg. Legge procedimenti amministrativi</p>  | <p>Nomina dei responsabili di procedimento in tutti i procedimenti relativi a processi ricompresi nelle aree di rischio.</p>   | <p>Tutti i Dirigenti</p>                       | <p>Report al 30.4.2014 e al 31.10.2014 al RPC indicando l'elenco dei procedimenti e responsabile</p>  | <p>Report al 30.4. e al 31.10 al RPC indicando l'elenco dei procedimenti e responsabile</p>  |

Formazione ANS - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014

# TABELLA 1- PER OGNI SETTORE E PER OGNI TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO ALLE DATE DEL 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12

| PROCEDIMENTO   | TERMINE | TIPO<br>PROVVEDIMENTO | DATA AVVIO | MODALITA'<br>AVVIO             | DATA<br>CONCLUSIONE | GIORNI RITARDO<br>(+) O ANTICIPO<br>SUL TERMINE (-) | IN CASO DI<br>RITARDO<br>COMPILARE LA<br>TABELLA 2 |
|--|---------|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------------|---|--|
| Descrizione con<br>indicazione<br>attribuzione<br>Codice<br>identificativo |         | (ESPRESSO/TACITO)     |            | (UFFICIO/ISTANZ<br>A DI PARTE) |                     |   |  |

*Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio -R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

(CONTINUA) TABELLA 2 PER I PROVVEDIMENTI NON ADOTTATI  
NEI TERMINI O ADOTTATI IN RITARDO

| PROVVEDIM<br>ENTO   | ATTUALE<br>INERZIA    | RAGIONI DEL<br>RITARDO | RICHIESTA<br>INTERVENTO<br>SOSTITUTIVO | RICHIESTA<br>RISARCIMENTO | ENTITA'<br>INDENNIZZI<br>CORRISPOSTI | AZIONE<br>AVVERSO IL<br>SILENZIO<br>INADEMPI<br>MENTO | ESITO<br>EVENTUALE<br>AZIONE<br>AVVERSO IL<br>SILENZIO<br>INDAMPIMENT<br>O | PROPOSTE DI<br>MIGLIORAMEN<br>TO | ALTRO |
|---|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|-------|
| <b>ADOTTATO<br/>IN RITARDO</b>                                | (SI/NO) -<br>MOTIVARE | MOTIVARE               | (SI/NO)                                | (SI/NO)                   |                                      | (SI/NO)   |  |                                  |       |
| Descrizione<br>con<br>indicazione<br>Codice<br>identificativo |                       |                        |  |                           |                                      |   |  |                                  |       |

RILIEVI DEL NUCLEO DI CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE: SI/NO

Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio R.P.C. del 14 e 16/05/2014

# IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA

DATA

ESITO

PROPOSTE DI  
MIGLIORAMENTO DEL  
NUCLEO DI CONTROLLO  
STRATEGICO E DI  
GESTIONE

CONSIDERAZIONI DEL  
RESPONSABILE DEI  
PROVVEDIMENTI

N° PROCEDIMENTI EVASI NEI TERMINI

N° PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN RITARDO

N° PROVVEDIMENTI IN RITARDO E ANCORA NON CONCLUSI

TEMPI MEDI DI EVASIONE DEI PROCEDIMENTI: GIORNI: \_\_\_\_\_

SCOSTAMENTO MEDIO RISPETTO AL TERMINE: +/- GG: \_\_\_\_\_

FORMULA CIFRA DI MERITO 
$$C = \left(1 - \frac{p_{fa}}{p_t}\right) \times 100$$
 (valori possibili: 0 min e 100 max)

Dove:  $p_{fa}$ : numero di provvedimenti adottati **oltre** i termini previsti nel trimestre precedente,  $p_b$ : numero di provvedimenti totali adottabili nel trimestre precedente

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014

## D.LGS.VO 33/2013

### **Art. 23. *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi***

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano **ogni sei mesi**, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», **gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti**, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) **autorizzazione o concessione;**
- b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs.vo 163/2006;**
- c) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui al D.lgs.vo 150 del 2009;**
- d) **accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.**

**2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati (“facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione”):**

**il contenuto,**

**l'oggetto,**

**la eventuale spesa prevista**

**e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.**

La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

### ***Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa***

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. **Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'Art. 1, comma 28 della legge.**

**Il D.lgs.vo 33/2013 non trascura, all'art. 26, i provvedimenti relativi alla ulteriore area di rischio ricomprensente gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:**

***1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.***

***2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.***

**3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.**

**4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.**

**Il successivo art. 27 si occupa dei contenuti da pubblicare necessariamente.**

## PARTE V

### II SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E LA REDAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Il controllo amministrativo successivo viene effettuato ai sensi dell'art. 147 del TUEL, come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n° 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, e del regolamento per la disciplina dei controlli interni con cadenza semestrale.

Detto controllo, obbligatorio per legge:

- ha finalità di prestare assistenza, tramite analisi, monitoraggio, valutazioni e raccomandazioni ai soggetti controllati affinché possano adempiere efficacemente alle loro responsabilità (art. 4, comma 1°);
- si ispira al principio di auditing interno e di autotutela, anche allo scopo di rettificare, integrare o annullare i propri atti;
- i primi referenti del controllo sono i dirigenti, che si avvalgono dei risultati per promuovere azioni di auto controllo della propria attività amministrativa e per attivare meccanismi di auto correzione degli atti (art. 13, comma 5).

Dal predetto regolamento sono stati estratti gli standard e le relative griglie che verranno in seguito riprodotte.

Tali griglie vanno tenute in conto in occasione della redazione del provvedimento dirigenziale in modo da rispettare gli standards oltre che i requisiti di forma e contenuto dell'atto stesso avendo presente che, in generale, il provvedimento amministrativo si suddivide in 3 parti:

A) LA PARTE INIZIALE, O INTESTAZIONE, che comprende:

1) LA DENOMINAZIONE FORMALE DEL TIPO di provvedimento amministrativo (es. *decreto, deliberazione, determinazione* ecc.);

2) L'AUTORITÀ EMANANTE;

l'intestazione comprende l'autorità che adotta il provvedimento amministrativo. Se si tratta di organo monocratico (individuale) si indica la denominazione dell'organo che ha adottato (sottoscritto) il provvedimento (Esempio: *Dirigente Settore XX*, ecc.)

3) L'OGGETTO, CHE INDICA LA FUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEL CASO CONCRETO (FINALITÀ COME SINTESI DEL CONTENUTO DEL DISPOSITIVO).

L'oggetto indica la funzione del provvedimento nel caso concreto (es. autorizzazione all'apertura del locale x; revoca dell'autorizzazione all'apertura del locale x; ecc.) e tutti gli argomenti principali trattati dal provvedimento.

Da evitare le espressioni generiche ("Progetto impianto pubblica illuminazione" - approvazione, collaudo, variante) e le semplici citazioni di date e numeri di atti ("oggetti muti").

L'oggetto deve essere breve.

Ovviamente devono essere presenti gli estremi che comprendono l'eventuale data e il numero che esprime il codice di protocollo per l'identificazione univoca del provvedimento o comunque il numero assegnato al provvedimento dall'ente emanante.

**B) LA PARTE CENTRALE che comprende:**

**1) IL PREAMBOLO che contiene:**

**a) gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato quali:**

- 1) fatti;**
- 2) atti;**
- 3) accertamenti;**
- 4) norme giuridiche;**

**b) l'indicazione delle fasi significative del procedimento amministrativo svolto quali:**

- 1) iniziativa (istanza di parte, iniziativa d'ufficio ecc.);**
- 2) comunicazione dell'avvio del procedimento;**
- 3) conferenza di servizi;**
- 4) parere;**
- 5) valutazione tecnica.**

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014

Il preambolo si suddivide in paragrafi.

Ciascun paragrafo è introdotto dal termine *Visto* (con iniziale maiuscola).

## 2) LA MOTIVAZIONE

La motivazione si suddivide in paragrafi; ciascun paragrafo è introdotto dal termine *Considerato* (sempre con iniziale maiuscola) che introduce l'esposizione di fatti, interessi e norme che motivano il provvedimento amministrativo o il richiamo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che inquadrano il provvedimento amministrativo.

Le ragioni giuridiche coincidono con le argomentazioni giuridiche che sono di supporto al provvedimento amministrativo e si riportano secondo la seguente sequenza:

- a) disposizioni normative (rispettare la gerarchia fra le fonti);
- b) eventuali orientamenti giurisprudenziali (riportare per primi quelli delle magistrature superiori);
- c) eventuali indirizzi dottrinari.

### 3) IL DISPOSITIVO

Il dispositivo contiene la parte prescrittiva del provvedimento amministrativo.

Il dispositivo è introdotto da verbi quali: *delibera, decreta, determina, dispone* a seconda del tipo di provvedimento e dell'autorità emanante.

Se il provvedimento comporta una spesa, nel dispositivo va esplicitato il mezzo e il modo per la sua copertura.

Il dispositivo si suddivide in paragrafi.

Ciascun paragrafo è contrassegnato da un numero in cifre arabe seguito da un punto (1. 2. 3. ecc.) e termina con un punto (.) e a capo. La numerazione è sequenziale e continua.

Se il paragrafo si suddivide in sottoparagrafi, l'alea del paragrafo inizia con il numero del paragrafo e termina con due punti (:.) e a capo.

All'alea seguono i sottoparagrafi numerati secondo la sequenza 1.1. 1.2. ecc. che terminano ciascuno con un punto e virgola (;) e a capo.

L'ultimo sottoparagrafo termina con punto e a capo.

**Il dispositivo è seguito da indicazioni relative:**

- a) all'autorità cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal provvedimento;**
- b) ai termini entro i quali ricorrere;**
- c) gli obblighi di pubblicità che il provvedimento deve assolvere.**

**Possono seguire il dispositivo alcune formule che dichiarano modalità e termini del provvedimento quali:**

- a) l'esecutività del provvedimento;**
- b) i soggetti cui il provvedimento va comunicato, notificato, trasmesso;**
- c) i soggetti ai quali compete provvedere all'esecuzione o che devono controllare che essa avvenga.**

**C) LA PARTE FINALE, O CONCLUSIONE, che comprende:**

- 1) il luogo in cui il provvedimento è stato adottato;**
- 2) la data di adozione del provvedimento;**
- 3) la sottoscrizione.**

**Il provvedimento amministrativo è sempre sottoscritto.**

**La sottoscrizione, ai sensi della normativa vigente in materia, può essere:**

- a) autografa;**
- b) a stampa;**
- c) digitale.**

**Per gli atti di organi individuali, la sottoscrizione consiste nella firma apposta dall'autorità (persona fisica) che adotta il provvedimento.**

**E' all'interno di tale struttura dell'atto che vanno indicati gli elementi soggetti a controllo di regolarità successiva indicati nelle seguenti griglie di valutazione:**

*Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

## STANDARD RELATIVI AL CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI

**Intestazione:** che indica il soggetto che emana il provvedimento

**Oggetto:** che indica sinteticamente il contenuto dell'atto

**Preambolo:** che indica la norma di legge e/o regolamento che la legittima e gli atti istruttori che la corredano

**Motivazione:** che riporta i presupposti di fatto e di diritto che la giustificano, obbligatoria in applicazione della L. R. n. 10/91 e della legge n. 15/05; la motivazione dovrà essere chiara, univoca, logica e fare espresso riferimento agli atti di indirizzo e/o programmazione da cui promana l'atto

**Dispositivo:** che contiene la pronuncia dichiarativa dell'effetto voluto

**Esecuzione:** che indica le modalità di esecuzione del dispositivo

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Bagdieri - R.P.C. del 14 e 16/05/2014

**Motivazioni in caso di adozione di atto difforme dall'istruttoria del responsabile del procedimento**

**Rispetto normativa privacy**

**Presenza elementi di cui all'art. 56 della L. 142/90 come recepita in Sicilia con L.R. 48/91 e s.m.i. per le determinazioni a contrattare**

**Elementi contabili: che indicano le modalità di finanziamento e la relativa imputazione, visto contabile, dichiarato rispetto dei limiti imposti dall'esercizio provvisorio o dalla gestione provvisoria o da altre norme di legge o dalla mancata approvazione del rendiconto, dallo stato di deficitarietà strutturale, della compatibilità con i tempi di pagamento e con il patto di stabilità**

*Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri - R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

**Attestazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui alla L. 241/90 come recepita in Sicilia con L.R. 10/91 e s.m.i.**

**Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012**

**Data, luogo e sottoscrizione del Dirigente**

**Termine entro cui il provvedimento andava adottato in base al regolamento sui procedimenti amministrativi e tempo effettivo di adozione, in caso di ritardo; motivazione del ritardo.**

**Indicazione obblighi di pubblicità e trasparenza cui è soggetto l'atto.**

**Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio R.P.C. del 14 e 16/05/2014**

**STANDARD RELATIVI AL CONTENUTO  
DELLE DETERMINAZIONI A CONTRARRE  
(in aggiunta alle altre determinazioni)**

**Sistema di scelta del contraente**

**Criteri di aggiudicazione**

**Forma del contratto**

**Clausole essenziali**

**Allegazione di: schema lettera di invito, di disciplinare di gara, del bando, del capitolato d'appalto**

**Motivazione specifica e conforme alla legge in caso di ricorso a procedura negoziata o affidamento diretto e in tutti casi in cui la motivazione sia obbligatoria per legge**

*Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

**Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012**

**Previsione rispetto patti integrità, assoggettamento obblighi di comportamento DPR 62/2013 o dichiarazione di non compatibilità, impegno al rispetto del divieto di revolving doors**

Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio-R.P.C. del 14 e 16/05/2014

## **STANDARDS RELATIVI AL CONTENUTO DEI CONTRATTI**

**Intestazione: che indica l'Ente cui si riferisce il contratto**

**Oggetto dell'appalto, con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture**

**Descrizione del contenuto del contratto con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi, con specificazione della quantità, qualità, o tipo di prestazione**

**Ammontare dell'appalto e modalità di pagamento compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere**

**Documenti che fanno parte integrante del contratto**

**Eventuale cauzione o strumenti simili previsti dalla normativa vigente**

**Tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali**

**Penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale**

*Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Biglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

**Forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione**

**Modalità per la definizione delle controversie**

**Eventuali clausole vessatorie**

**Rispetto prescrizioni antimafia, protocolli di legalità Prescrizioni anticorruzione, dichiarazione di assenza conflitto di interessi, dichiarazione assoggettamento obblighi di comportamento DPR 62/2013 o dichiarazione di non compatibilità, dichiarazione rispetto divieto di revolving doors e patti di integrità**

**Dichiarazione conformità a normativa su forniture tramite centrali di committenza**

**Foro competente e esclusione clausola compromissoria**

**CIG e CUP ove previsto**

*Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - B.P.C. del 14 e 16/05/2014*

**Rispetto obblighi di tracciabilità nei pagamenti e persone autorizzate ad operare sul conto e clausola risolutiva**

**Assenza clausole di rinnovo tacito e di proroghe automatiche**

**Estremi della determinazione a contrarre e la normativa applicata quanto a modalità di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione**

**Fonte di finanziamento**

**Dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione presentata in sede di gara**

**Dichiarazione del rispetto della clausola di standstill, dell'effettuazione delle comunicazioni di legge, con indicazione dell'atto di aggiudicazione definitiva**

*Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Igaio R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

## ALLEGATI

Il testo del provvedimento contiene le informazioni essenziali alla sua immediata comprensione.

Le altre informazioni, spesso di natura tecnica, sono inserite negli allegati.

Il testo del provvedimento amministrativo cui è collegato oggettivamente l'allegato deve contenere un rinvio espresso all'allegato o agli allegati.

Inserire gli allegati al termine del provvedimento amministrativo.

I testi (regolamenti, bilanci ecc.) che costituiscono l'oggetto su cui verte l'atto (atto di approvazione) si distinguono dagli allegati propriamente detti che, invece, integrano e completano le informazioni contenute nel testo del provvedimento.

**Gli allegati propriamente detti contengono tabelle, elenchi, prospetti e simili, prescrizioni tecniche lunghe e dettagliate, rappresentazioni grafiche quali cartografie, disegni e altri documenti che altrimenti appesantirebbero il testo del provvedimento amministrativo.**

**Non inserire negli allegati elementi collocabili nel provvedimento amministrativo.**

**Intestare gli allegati con la denominazione *Allegato* e contraddistingerli con una lettera maiuscola.**

## VISTO CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000, comma 4, *“i provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegno di spesa, sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”*; il visto di regolarità contabile è inscindibile dalla copertura finanziaria e verte anche sulla legittimità della spesa rispetto alla legge e alle altre fonti normative, non soltanto sulla corrispondenza tra la spesa dichiarata ed i relativi documenti giustificativi. Se non è favorevole dev'essere motivato: l'atto adottato non è efficace e va rinviato immediatamente all'ufficio che lo ha trasmesso perché va ritirato e/o sostituito.

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Eugenio Ignazio R.P.C. del 14 e 16/05/2014

**PRIVACY : VEDI GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI. LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO DA SOGGETTI PUBBLICI PER FINALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE SUL WEB - 2 MARZO 2011 (*Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011*)**

**Il diritto all'informazione (tramite l'accesso e la pubblicità legale) e quello alla riservatezza costituiscono due interessi di rango primario che, in quanto tali, devono ritenersi entrambi meritevoli di costante ed adeguata tutela da parte dell'ordinamento giuridico.**

**Il diritto all'informazione riposa sull'esigenza di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; quello alla riservatezza dei soggetti terzi, inerisce alla sfera degli assetti privatistici e si traduce, in ultima analisi, nella necessità di garantire la segretezza dei c.d. dati sensibili, quali risultano individuati e definiti dal legislatore nella normativa di riferimento, che specificamente contiene la disciplina della protezione dei dati personali.**

Stralcio...

I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice). Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere applicate le regole di cui ai punti successivi.

## **2.1. PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI SULLA BASE DI ESPRESSE PREVISIONI NORMATIVE**

In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 14 e 16/05/2014

## **2.2. PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ ISTITUZIONALI**

Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che **deve essere sempre sorretta da un'adeguata motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti**, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.

**Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice).**

#### ... 4. *Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica*

Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi ed elenchi risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. **In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).**

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice).

Si pensi, in tale caso, all'indicazione:

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").

In proposito, può risultare utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

**Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati – art. 26 D.lgs.vo 33/2013)**

Le suddette considerazioni vanno inquadrare nel contesto delineato dal D.lgs.vo 33/2013 (rapporto fra Privacy e trasparenza) il quale, sulla fattispecie degli elenchi in questione ma solo con riferimento a imprese od enti ha stabilito, all'art. 27, che:

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato..

## Limiti:

1) è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

2) divieto di pubblicare elementi “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale” (c.d. sensibili), a cui l’art. 4, comma 1°, lett. d), del codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 193) affianca quelli c.d. supersensibili relativi a salute e sfera sessuale; nonché il divieto di trasparenza per notizie di natura giudiziaria (cancellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, e simili);

**3) I dati devono essere trattati nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali stabiliti dal Codice della privacy (art. 4, comma 1). Le amministrazioni possono pubblicare anche dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare in base al Decreto o per previsione di legge o regolamento tuttavia, in tal caso, devono essere rispettati i limiti previsti dal Codice della privacy ricorrendo a forme di anonimizzazione dei dati personali laddove presenti (art. 4, comma 3).**

**Questa specifica previsione è stata introdotta a seguito del parere che il Garante della privacy aveva espresso sullo schema di Decreto, il quale aveva segnalato, la necessità (e non la facoltà) di anonimizzazione dei dati personali laddove non vi sia una fonte di legge o di regolamento ad autorizzare la**

4) laddove le norme di legge e regolamento stabiliscano la pubblicazione di atti e documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili sia i dati personali non pertinenti, sia i dati sensibili o giudiziari non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, comma 4).

*(è l'applicazione dei principi, di derivazione comunitaria, di pertinenza e non eccedenza dei dati personali e quello di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari anche in costanza di norme di legge e di regolamento che impongano la pubblicazione di atti e documenti).*

5) In ogni caso, la pubblicazione di dati personali non può riguardare dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone o la vita sessuale degli individui e restano altresì fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui ai commi 1 e 6 dall'art. 24 della l. n. 241/90 (art. 4, comma 5).

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2013 del 19 luglio 2013 ha di conseguenza richiamato le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati al rispetto delle norme del Decreto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare una indebita diffusione di dati personali, “che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante della privacy per ogni caso di dubbio”.

Il Garante richiama, portando ad esempio, il caso della pubblicazione obbligatoria da parte degli enti locali delle proprie deliberazioni, che imporrebbe all'amministrazione comunale, afferma il Garante, di “... valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati”.

... il cerchio si chiude.

AD INTEGRAZIONE DEL  
MATERIALE ESAMINATO NELLA  
PRESENTE LEZIONE, DI SEGUITO  
SI ALLEGA LA DELIBERA,  
EMANATA DAL GARANTE PER  
LA PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI IN DATA SUCCESSIVA  
ALLA LEZIONE IN MERITO ALLE  
LINEE GUIDA IN MATERIA DI  
TRATTAMENTO DI DATI  
PERSONALI.

*Formazione Anticonfezione Lezione del Dr. Baglieri Ignazio R.P.C. del 14/05/2014*



## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

CONSIDERATO il «*Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.*» del 7 febbraio 2013 (in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. 2243168);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80);

VISTE le «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*» del 2 marzo 2011 (in G.U. 19 marzo 2011, n. 64, p. 32; in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. 1793203);

ESAMINATE le segnalazioni e i quesiti pervenuti in ordine al trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di pubblicazione di atti e informazioni nel *web* contenuti nel citato d. lgs. n. 33/2013;

RITENUTA l'opportunità di individuare un quadro organico e unitario di garanzie finalizzato a indicare apposite cautele in relazione alle ipotesi di diffusione di dati personali mediante la pubblicazione sui siti *web* da parte di organismi pubblici e in particolare di quelli chiamati a dare attuazione al d. lgs. n. 33/2013 attraverso l'adozione di nuove «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*»;

CONSIDERATO che tali nuove Linee guida sono state elaborate come opportuno supporto fornito a tutti i soggetti pubblici e altri enti obbligati per favorire l'implementazione, sotto il profilo della protezione dei dati personali, delle numerose e complesse disposizioni normative che si sono succedute negli ultimi anni in materia di pubblicazione e di diffusione dei dati, specie con riguardo al conseguimento della finalità di trasparenza;

RILEVATO che il quadro legislativo e regolamentare incidente su tale materia andrà soggetto a ulteriori modificazioni, in relazione alla necessità di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva 2013/37/UE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, e che pertanto potranno essere adottate altre linee guida e provvedimenti anche sulla base di una leale collaborazione con le altre autorità competenti;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei riscontri ricevuti dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (già CIVIT e ora ANAC) e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

## DELIBERA

1) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *h*), del Codice di adottare le «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*» contenute nel documento allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Roma, 15 maggio 2014*

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Califano

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

*Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio -R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI  
DATI PERSONALI**

**«Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul *web* da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»**

(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)

*Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio -R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

## SOMMARIO

### INTRODUZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

#### PARTE PRIMA PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA

|  |    |
|--|----|
| 1. Principi e oggetto del “decreto trasparenza” (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013).....   | 5  |
| 2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013).....  | 7  |
| 3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).....  | 11 |
| 4. Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013).....   | 12 |
| 5. Modalità di pubblicazione <i>online</i> dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013).....   | 12 |
| 6. Limiti al «riutilizzo» di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013).....  | 14 |
| 7. Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).19   |    |
| 7.a. Le sezioni di «archivio» dei siti <i>web</i> istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).....   | 20 |
| 8. Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).....   | 22 |
| 9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione.....  | 23 |
| 9.a. Obblighi di pubblicazione dei <i>curricula</i> professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.).....  | 23 |
| 9.b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013).....  | 24 |
| 9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013).....   | 25 |
| 9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (es. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013).....            | 26 |
| 9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)..... | 26 |
| 9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).....   | 29 |

#### PARTE SECONDA PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A.

|  |    |
|--|----|
| 1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul <i>web</i> per finalità diverse dalla trasparenza..... | 31 |
| 2. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite.....   | 33 |
| 2.a. Evitare l’indicizzazione nei motori di ricerca generalisti.....   | 33 |
| 2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel <i>web</i> .....                                   | 34 |
| 2.c. Evitare la duplice pubblicazione massiva dei <i>file</i> contenenti dati personali.....   | 35 |
| 2.d. Dati personali esatti e aggiornati.....   | 35 |
| 3. Fattispecie esemplificative.....  | 36 |
| 3.a. Albo pretorio <i>online</i> degli enti locali.....  | 36 |
| 3.b. Graduatorie.....  | 39 |

## INTRODUZIONE

### OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione (cfr. da ultimo il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33) hanno reso necessario un intervento del Garante diretto ad assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul *web* previsti dalle disposizioni di riferimento.

Le presenti Linee guida hanno, pertanto, lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti *web* istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Pertanto, il presente provvedimento sostituisce le precedenti «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*» del 2 marzo 2011 (doc. *web* n. 1793203).

In via preliminare, vanno distinte e considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (ad es. pubblicità legale).

In particolare, gli obblighi di pubblicazione *online* di dati per finalità di «*trasparenza*» sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le «*informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*». A tali obblighi si applicano le indicazioni contenute nella parte prima delle presenti Linee guida.

Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità *online* di dati, informazioni e documenti della p.a. –contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza– come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (ad es. pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle

Le nuove *Linee guida* sostituiscono le precedenti adottate dal Garante il 2 marzo 2011

Obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza. Applicazione della parte prima delle *Linee guida*

Obblighi di pubblicazione per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa diverse dalla trasparenza. Applicazione della parte seconda delle *Linee guida*

pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio *online* degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla pubblicazione dell'elenco dei giudici popolari di corte d'assise, *etc.*. A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle presenti Linee guida.

In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, la pubblicazione *online* di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice).

In tale quadro, è opportuno evidenziare che le decisioni, assunte dalle amministrazioni pubbliche o dagli altri soggetti onerati, in ordine all'attuazione degli obblighi di pubblicità sui siti *web* istituzionali di informazioni, atti e documenti contenenti dati personali sono oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali.

Si fa presente, altresì, che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162, comma 2-*bis*, e 167 del Codice.

Inoltre, l'interessato che ritenga di aver subito un danno –anche non patrimoniale– in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).

Bilanciamento fra la pubblicità e la trasparenza con la tutela dei dati personali

Sindacabilità da parte del Garante delle scelte di pubblicazione di dati personali e relativa sanzionabilità

Fomazione Anticorruzione-Lezioni del Dr. Baglieri Gaetano R.P.C. del 14/05/2014

## PARTE PRIMA

### PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA

#### 1. Principi e oggetto del “decreto trasparenza” (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013)

Con il d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 intitolato «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» il legislatore –in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*» (art. 1, commi 35 e 36)– ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti *web* istituzionali dei soggetti obbligati.

A tal fine, nel capo I dedicato ai «*principi generali*», la trasparenza è definita come «*l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*» (art. 1, comma 1).

Nel medesimo capo I è precisato che «*oggetto del decreto*» è l’individuazione degli obblighi di trasparenza «*concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni*» e che «*tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7*» (art. 2, comma 1, e art. 3).

Si evidenzia, in proposito, che lo stesso legislatore, ai soli fini del campo di applicazione del decreto, definisce la «*pubblicazione*» come l’inserimento nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste nell’allegato al decreto stesso, dei documenti, delle informazioni e dei dati «*concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni*» (art. 2, comma 2).

Da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel d.lgs. n. 33/2013 è utilizzata la locuzione «*pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente*» –cfr. artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 43, 45, 46 e 48– il riferimento è limitato agli «*obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni*» contenuti oltre che nel d. lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di tra-

Gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni per finalità di trasparenza

sparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse.

La tipologia dei predetti obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni è schematicamente riassunta nell'allegato al d. lgs. n. 33/2013 che individua la «*struttura delle informazioni sui siti istituzionali*»<sup>1</sup> e che precisa come la sezione dei siti istituzionali denominata «*Amministrazione trasparente*» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto (art. 48 e Allegato al decreto legislativo).

Uno schema più particolareggiato degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente per finalità di trasparenza sopra descritti è contenuto poi nell'allegato n. 1 della delibera della CIVIT n. 50/2013 recante «*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*» cui si rimanda<sup>2</sup>.

Per tale motivo, come si è detto, devono ritenersi estranei all'oggetto del citato decreto legislativo tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali gli obblighi di pubblicazione a fini di pubblicità legale<sup>3</sup>, pubblicità integrativa dell'efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia (già illustrati in forma esemplificativa nell'«*Introduzione*» (pag. 4) e presi in considerazione nella parte seconda delle presenti Linee guida.

Si pensi, ad esempio –tra i diversi casi indicati– alle pubblicazioni matrimoniali, la cui affissione alla porta della casa comunale (e oggi sui siti *web* istituzionali dei comuni) è prevista per otto giorni (cfr. art. 55 del d.P.R. n. 396 del 3/11/2000). La pubblicazione dei dati personali dei nubendi assolve a una funzione che evidentemente esula dalle finalità di trasparenza previste dal d. lgs. n. 33/2013 e che è pienamente assolta con la semplice pubblicazione per la durata temporale prevista. Infatti, sarebbe irragionevole applicare a essi il regime di conoscibilità previsto dalla normativa sulla trasparenza (limiti temporali di permanenza sul *web*, indicizzazione, accesso civico, utilizzo *etc.*).

Di conseguenza, tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza (cfr. gli esempi forniti nell'«*Introduzione*» alle presenti Linee guida), qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall'oggetto del d. lgs. n. 33/2013 e dall'ambito di applicazione delle relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all'accesso

<sup>1</sup> Ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, l'allegato al decreto costituisce parte integrante dello stesso e può essere modificato solo con un d.P.C.M. sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT (ora ANAC) e l'ISTAT (art. 48, comma 2).

<sup>2</sup> Documento reperibile in <http://www.civit.it/?p=8953>.

<sup>3</sup> Nello stesso d. lgs. n. 33/2013 si fa riferimento più volte a ipotesi di pubblicità legale per finalità diverse da quelle di trasparenza (cfr. artt. 19, comma 1, e 37, comma 1).

Riferibilità delle disposizioni del d. lgs. n. 33/2013 ai soli dati oggetto di pubblicazione per finalità di trasparenza (esclusione di albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali *etc.*)

civico (art. 5), all'indicizzazione (art. 4 e 9), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9).

## 2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) – devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul *web* per finalità di trasparenza.

In merito, si rappresenta che «*dato personale*» è «*qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*» (art. 4, comma 1, lett. *b*), del Codice).

Inoltre, la «*diffusione*» di dati personali –ossia «*il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*» (art. 4, comma 1, lett. *m*) del Codice)– da parte dei «*soggetti pubblici*» è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, *ivi* compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 1, comma 1, lett. *m*), 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito *web* istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cfr. «*principio di necessità*» di cui all'art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o docu-

I soggetti pubblici possono diffondere dati personali per finalità di trasparenza solo per espressa disposizione di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice)

Rispetto del principio di necessità

<sup>4</sup> Dati identificativi sono i «*dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato*» (cfr. art. 4, comma 1, lett. *c*), del Codice).

menti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque «rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione» (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (c.d. «*principio di pertinenza e non eccedenza*» di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione *online*. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

Rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza

È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo «*stato di salute*» (art. 22, comma 8, del Codice) e «*la vita sessuale*» (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).

Divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici<sup>5</sup> (art. 22, comma 8, del Codice).

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili *online* deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale («*dati sensibili*»), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 9, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché a qualità di imputato o di indagato («*dati giudiziari*») (art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice).

Pubblicazione di dati sensibili e giudiziari solo se «indispensabili»

I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti

<sup>5</sup> Sulla nozione di dato relativo alle condizioni di salute cfr. «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico*» del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809, punto 6.3; nonché, *ex pluribus*, i provvedimenti del Garante 27 giugno 2013, doc. web n. 2576686; 4 aprile 2013, doc. web n. 2460997; 4 aprile 2013, doc. web n. 2473879; 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1064456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 3 febbraio 2009, doc. web n. 1597590; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 130026; 7 luglio 2004, doc. web nn. 1068839 e 1068917; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639. Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass. civ., sez. I, 8/8/2013, n. 18980.

pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto «*indispensabili*» per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del Codice).

Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013 (doc. *web* n. 2243168), gli enti pubblici sono tenuti a porre la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati *online* (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, *etc.*), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato).

Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare «*la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo*» (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, tenendo altresì in considerazione le indicazioni fornite *infra* nei parr. 6 e 8 della presente parte ai quali si rimanda).

Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla trasparenza sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 sotto riportato.

Deindicizzare  
dati sensibili e  
giudiziari

Rinvio  
allo schema 1  
sotto riportato



### 3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)

Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere «*dati personali*» ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo «*procedendo all'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti*» (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

In proposito, si evidenzia che la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati *online*. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad es., per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione *online* anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, *etc.* – è sufficiente a individuare univocamente la persona con la quale le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.

Per rendere effettivamente «*anonimi*»<sup>6</sup> i dati pubblicati *online* occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche *a posteriori*<sup>7</sup>.

Dati ulteriori: obbligo di anonimizzazione dei dati la cui pubblicazione non è prevista dal d. lgs n. 33/2013 o da altra specifica disposizione di legge o di regolamento

Per anonimizzare un dato non è sufficiente sostituire il nome e cognome dell'interessato con le relative iniziali

<sup>6</sup> Ai sensi del Codice «*dato anonimo*» è «*il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile*» (art. 4, comma 1, lett. n)).

<sup>7</sup> In proposito, va considerato che ottenere dati effettivamente 'anonimi' è sempre più difficile stante l'avanzare delle tecnologie informatiche e la crescente e diffusa mole di informazioni disponibili *online* e *offline* che aumenta progressivamente il rischio per gli interessati di essere re-identificati. Per un esame delle tecniche con cui anonimizzare i dati si rimanda al Parere del Gruppo Art. 29 n. 6/2013 su dati aperti e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, sez. VI (<http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2133805/WP207>). Sul tema v. anche il codice di condotta «*Anonymisation: Managing data protection risk code of practice*» pubblicato dall'Information Commissioner's Office del Regno Unito nel novembre 2012 ([http://ico.org.uk/for\\_organisations/data\\_prot](http://ico.org.uk/for_organisations/data_prot)

#### 4. Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 6 del d. lgs. n. 33/2013 sancisce che «*Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7*» e che «*L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*».

Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui le pubbliche amministrazioni sono, altresì, tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice).

Obbligo di pubblicazione di dati esatti, aggiornati e contestualizzati

Le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento devono, quindi, non solo controllare l'attualità delle informazioni pubblicate, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice).

#### 5. Modalità di pubblicazione *online* dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 prevede che «*I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*».

---

ection/topic/guides/~media/documents/library/Data\_Protection/Practical\_application/anonymisation-codev2.pdf» e le Linee guida «*Gestion des risques vie privée*» della *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL) del giugno 2012 (in [http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article-les-guides-de-gestion-des-risques-sur-la-vie-privee-sont-disponibles-en-anglais/?tx\\_ttnews%5BackId%5D=91&cHash=fadc2817230d10784c18391f8fbc6082](http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article-les-guides-de-gestion-des-risques-sur-la-vie-privee-sont-disponibles-en-anglais/?tx_ttnews%5BackId%5D=91&cHash=fadc2817230d10784c18391f8fbc6082)). La questione relativa alle diverse tecniche di anonimizzazione disponibili è peraltro ancora all'attenzione del Gruppo Art. 29 il quale è in procinto di fornire specifiche indicazioni al riguardo.

La disposizione citata persegue, peraltro, lo scopo di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la fruizione –e, quindi, per la visualizzazione– dei *file* contenenti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Infatti, il «*formato di tipo aperto*» è «*un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi*» (art. 68 comma 3, lett. a), del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale-CAD)<sup>8</sup>.

Con riferimento ai dati personali (dal novero dei quali sono esclusi i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni non riconosciute, nonché i dati anonimi o aggregati; cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), si rappresenta, quindi, che l'obbligo di pubblicazione in «*formato di tipo aperto*» non comporta che tali dati, pubblicati sui siti *web* istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche «*dati di tipo aperto*» nei termini definiti dal CAD<sup>9</sup>.

Occorre, infatti, tenere distinto il concetto di «*formato di tipo aperto*» avente il significato sopra descritto, da quello di «*dato di tipo aperto*» che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (art. 52, comma 2, e art. 68, comma 3, lett. b), del CAD).

Da ciò consegue che i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria non sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi ulteriore finalità, come meglio specificato nel paragrafo seguente.

È necessario distinguere fra 'formato' di tipo aperto e 'dati' di tipo aperto

<sup>8</sup> A mero titolo esemplificativo sono considerati *file* in formato aperto, fra gli altri, quelli dei *file* che nei sistemi *personal computer* sono usualmente registrati con estensione *txt*, *pdf*, *xml*. Sulla tipologia dei diversi «*formati di tipo aperto*» si rinvia alle citate «*Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico*», par. 6.2, pagg. 51 ss.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett. b), del CAD sono «*dati di tipo aperto*» quei dati che presentano le seguenti tre caratteristiche:

- «1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».

## 6. Limiti al «riutilizzo» di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)

Gli artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013 stabiliscono che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del d. lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico<sup>10</sup>. Tale direttiva è stata oggetto di recente revisione (v. direttiva 2013/37/UE entrata in vigore dopo l'approvazione del decreto legislativo sulla trasparenza<sup>11</sup>).

Con la modifica della predetta direttiva, l'Unione europea conferma il principio, da ritenersi ormai consolidato in ambito europeo<sup>12</sup>, in base al quale il riutilizzo di tali documenti non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia<sup>13</sup>. In particolare, le nuove disposizioni della direttiva introducono specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di protezione dei dati, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili *online*<sup>14</sup>.

Ciò significa che il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici<sup>15</sup>, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati perso-

<sup>10</sup> Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

<sup>11</sup> Direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

<sup>12</sup> Cfr., ad esempio, le indicazioni contenute nel documento «Open Data Handbook» dell'Open Knowledge Foundation (<http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf>), una fondazione non governativa che ha lo scopo di promuovere l'apertura dei contenuti e i dati aperti attraverso gruppi di lavoro internazionali (pag. 6).

<sup>13</sup> Art. 1, par. 4, dir. 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, par. 1, lett. c), dir. 2013/37/UE; cfr. art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2006.

<sup>14</sup> Art. 1, par. 2, lett. c) *quater*) dir. 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, par. 1, lett. a), punto iii), dir. 2013/37/UE. V. anche Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sez. V.

<sup>15</sup> Per dati pubblici si intendono dati conoscibili da chiunque (art. 1, comma 1, lett. n), del CAD), ma come, peraltro, specificato anche nelle *Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico* dell'AgID, cit., par. 3.3, pag. 28 «Il concetto di dato pubblico esclude, in linea generale, i dati personali per i quali trovano applicazione le norme del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs. n. 196/2003 e deliberazione n. 88/2011 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). Laddove, in un contesto informativo, il dato pubblico contiene riferimenti o è collegato a dati personali trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2 del CAD “Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato” o altre norme specifiche che consentono la pubblicazione di certe tipologie di informazioni, come ad esempio le norme sulla trasparenza come prima descritto (D. lgs. n. 33/2013)».

nali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi<sup>16</sup>.

In altri termini, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili *online* per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale di determinare –qualora intenda rendere i dati riutilizzabili– se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del «*principio di finalità*» e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali<sup>17</sup>.

In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del Codice, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del d. lgs. n. 33/2013 non può essere consentito “in termini incompatibili” con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, art. 6, comma 1, lett. *b*), direttiva 95/46/CE; art. 11, comma 1, lett. *b*) del Codice)<sup>18</sup>.

Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati *online* in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, è quindi in primo luogo opportuno che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013 inseriscano nella sezione denominata «*Amministrazione trasparente*» dei propri siti *web* istituzionali un *alert* generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «*riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali*».

Al riguardo, si rappresenta che una volta effettuata la pubblicazione *online* dei dati personali prevista dalla normativa in materia di trasparenza, il soggetto pubblico può rendere riutilizzabili tali dati o accogliere eventuali richieste di riutilizzo degli stessi da parte di terzi, solamente dopo avere effettuato una rigorosa valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati, al fine di ridurre il rischio di perdere il controllo sulle medesime in-

Opportunità di inserire specifici *alert* sui siti *web*

Riutilizzo dei dati personali solo a seguito di una valutazione d'impatto *privacy*

<sup>16</sup> Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sez. VI e *Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell'AgID*, cit., par. 3.3, pag. 28.

<sup>17</sup> Cfr. Parere del Garante del 7 febbraio 2013, doc. *web*. n. 2243168, par. 6; v. anche considerando n. 21 dir. 2003/98/CE e considerando n. 11 e n. 34, dir. 2013/37/UE; Corte di Giustizia UE, 16/12/2008, C-73/07, *Netosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy*, punto 48; Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. IV.

Per valutare se i dati personali pubblicamente disponibili *online* possono essere utilizzati per ulteriori scopi in termini compatibili con quelli originari, si vedano gli elementi condivisi in ambito europeo ed elaborati dal Gruppo Art. 29 nel Parere n. 3/2013 sul principio di limitazione della finalità (<http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2133805/WP203>).

formazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno da parte degli interessati<sup>19</sup>. Tale valutazione deve essere volta a:

a) stabilire se è lecito, alla luce dell'esistenza di un presupposto normativo idoneo, che i dati personali pubblicamente accessibili sui siti *web* istituzionali possano essere riutilizzati da terzi e per scopi ulteriori (art. 11, comma 1, lett. *a*) e *b*), del Codice)<sup>20</sup>;

b) in caso di valutazione positiva, occorre poi verificare se l'utilizzo ulteriore di questi dati possa essere consentito:

- limitatamente ai dati rielaborati in forma anonima e aggregata, individuando il livello appropriato di aggregazione e la specifica tecnica di anonimizzazione da utilizzare sulla base di una ponderata valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati oppure rispetto a tutti o soltanto ad alcuni dei dati personali resi pubblici (cfr. artt. 3 e 11, lett. *d*), del Codice)<sup>21</sup>;
- per qualsiasi scopo ulteriore o solo per taluni scopi determinati (art. 11, comma 1, lett. *b*), del Codice)<sup>22</sup>;
- secondo modalità di messa a disposizione *online* conformi ai principi di necessità, proporzionalità e pertinenza (artt. 3 e 11 del Codice)<sup>23</sup>;
- a condizione che gli utilizzatori adottino modalità tecniche e rispettino specifici vincoli giuridici definiti in apposite licenze pre-

---

<sup>19</sup> Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. IV e VII.; v. anche i commenti del Garante europeo per la protezione dei dati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida riguardanti le licenze *standard* raccomandate, i *set* di dati e l'imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo, in attuazione del considerando n. 36 della dir. 2013/37/UE cit. ([https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2013/13-11-22\\_Comments\\_public\\_sector\\_EN.pdf](https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2013/13-11-22_Comments_public_sector_EN.pdf)).

<sup>20</sup> Al riguardo, il mero rinvio alla disciplina generale sul riutilizzo dei dati pubblici (d. lgs. n. 36/2006 e dir. 2003/98/CE) non può costituire una base giuridica idonea a consentire il riutilizzo dei dati personali contenuti nei documenti degli organismi pubblici, essendo, invece, necessario verificare non solo se esiste una norma di settore che preveda specificamente la diffusione al pubblico di tali informazioni, ma anche se e in quali termini in base a tale previsione sia consentito qualsiasi ulteriore trattamento (v. art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 e cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., specie sez. IV e par. 7.5, Parere n. 3/2013, cit., specie sez. III e All. n. 2).

<sup>21</sup> Come detto, il tema della difficoltà di ottenere dati personali effettivamente 'anonimi' che impediscano la re-identificazione degli interessati è stato oggetto degli interventi di alcune autorità nazionali di protezione dei dati ed è attualmente all'attenzione del Gruppo ex Art. 29 (v. *supra* nota 7 e Parere del Gruppo Art. 29 n. 6/2013 cit., sez. VI).

<sup>22</sup> Ad esempio, per fini commerciali e/o non commerciali.

<sup>23</sup> Ciò sulla base di una rigorosa ponderazione dei rischi di utilizzi impropri e degli effetti negativi che possono derivare agli interessati, tenuto conto delle tipologie di informazioni oggetto di successivo trattamento, delle finalità per le quali esso può essere effettuato, delle categorie di potenziali utilizzatori e degli strumenti utilizzabili. Si fa riferimento in particolare all'adozione di accorgimenti tecnici e giuridici di messa a disposizione dei dati che garantiscano, fra l'altro, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni rese disponibili, l'ulteriore utilizzo dei dati per finalità e con modalità compatibili con lo scopo iniziale della pubblicazione, la messa a disposizione dei dati per un periodo di tempo limitato e la loro tempestiva cancellazione una volta trascorso tale periodo, nonché l'esercizio dei diritti dell'interessato (compreso il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione) riguardo ai dati personali resi disponibili per il riutilizzo (art. 6 della direttiva 95/46/CE; artt. 3 e 11, del Codice. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. VII).

disposte al fine di individuare idonee cautele per tutelare i diritti degli interessati nei successivi trattamenti di dati a fini di riutilizzo<sup>24</sup>.

All'interno del quadro generale delineato, è illecito, ad esempio, riutilizzare a fini di *marketing* o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, in quanto tale ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili. Lo scopo perseguito dalle disposizioni che impongono la pubblicazione dei dati del personale, infatti, seppure non espressamente indicato, è quello di aiutare i consociati a individuare i soggetti e i recapiti da contattare per presentare istanze o ottenere informazioni relative a procedimenti di competenza delle pubbliche amministrazioni (ad es., art. 35, d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, il personale interessato, tenuto conto del contesto in cui i dati che lo riguardano sono stati raccolti, non potrebbe ragionevolmente prevedere che questi possano essere utilizzati per scopi non collegati alle proprie attività lavorative<sup>25</sup>.

In ogni caso, nella valutazione d'impatto sopra delineata, è necessario tener conto che, anche alla luce di un'interpretazione sistematica delle disposizioni del decreto sulla trasparenza, i dati personali sensibili e giudiziari sono espressamente esclusi dal riutilizzo (art. 4, comma 1, e art. 7 del d. lgs. n. 33/2013).

Va tenuto presente, inoltre, che non è ammesso l'incondizionato riutilizzo di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di mere licenze aperte che non pongano alcuna limitazione all'ulteriore trattamento dei dati<sup>26</sup>. Laddove, infatti, il soggetto che ha assolto gli obblighi di pubblicazione dei dati personali *online* voglia rendere gli stessi –dopo avere effettuato la predetta valutazione d'impatto *privacy*– anche riutilizzabili, è invece indispensabile che lo stesso predisponga sul proprio sito istituzionale licenze *standard*<sup>27</sup>, in formato elettronico e rese facilmente conoscibili ai potenziali utilizzatori, le quali stabiliscano chiaramente le modalità di carattere giuridico e tecnico che presidono al corretto riutilizzo di tali dati<sup>28</sup>.

I dati personali pubblicati sul *web* per finalità di trasparenza non possono essere riutilizzati da terzi per qualsiasi finalità

I dati sensibili e giudiziari non possono essere oggetto di riutilizzo

Non è consentito il riutilizzo di dati personali sulla base di semplici «licenze aperte»

<sup>24</sup> Le condizioni di riutilizzo cui si fa riferimento dovrebbero riguardare in particolare le questioni relative alle responsabilità in capo agli utilizzatori e alle modalità che garantiscono un uso corretto dei dati sotto il profilo del rispetto dei diritti delle persone cui questi si riferiscono. Cfr. art. 8, comma 2, d. lgs. n. 36/2006; v. anche art. 8 dir. 2003/98/CE così come modificato dall'art. 1, par. 8 della dir. 2013/37/UE e Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sezioni VII e X.

<sup>25</sup> Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., par. 7.6.

<sup>26</sup> Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., par. 10.4.

<sup>27</sup> Alle licenze *standard* si rinvia agli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 36/2006; v. anche art. 8, della dir. 2003/98/CE così come modificato dall'art. 1, par. 8, della dir. 2013/37/UE.

<sup>28</sup> Tale esigenza è peraltro imprescindibile al fine di non ingenerare equivoci sulla legittimità del riutilizzo dei dati personali pubblicati *online*, stante la disposizione del Codice dell'amministrazione digi-

In proposito, per garantire il rispetto dei diritti degli interessati da parte degli utilizzatori, i termini delle licenze per il riutilizzo dovrebbero contenere una clausola di protezione dei dati sia quando il riuso riguardi dati personali, sia quando riguardi dati anonimi derivati da dati personali<sup>29</sup>. Nel primo caso, le condizioni di licenza dovrebbero indicare chiaramente le finalità e le modalità degli ulteriori trattamenti consentiti. Nel secondo caso tali condizioni dovrebbero, invece, vietare ai titolari delle licenze di re-identificare gli interessati e di assumere qualsiasi decisione o provvedimento che possa riguardarli individualmente sulla base dei dati personali così ottenuti, nonché prevedere in capo ai medesimi titolari l'obbligo di informare l'organismo pubblico nel caso in cui venisse rilevato che gli individui interessati possano essere o siano stati re-identificati<sup>30</sup>.

Infine, dal punto vista tecnico, è importante considerare con attenzione quali accorgimenti tecnologici possono essere messi in atto per ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili *online* e delle conseguenze negative che possono derivarne agli interessati. In questo quadro devono essere privilegiate modalità tecniche di messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili, nonché l'indiscriminato utilizzo di *software* o programmi automatici<sup>31</sup>.

Predisposizione di accorgimenti tecnici per ridurre il rischio di riutilizzo improprio di dati personali

---

tale in base alla quale, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 2, comma 5, d. lgs. n. 82/2005), qualunque informazione o documento pubblicato dall'amministrazione con qualsiasi modalità, senza l'espressa azione di una licenza, si intende rilasciato come «*dato di tipo aperto*», disponibile al riutilizzo gratuito da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e in formato aperto e disaggregato (artt. 52, comma 2, e 68, comma 3, *ivi*).

<sup>29</sup> Tali accorgimenti sono volti, nel primo caso, a evitare che i dati personali accessibili *online* siano riutilizzati in termini incompatibili con gli scopi originari e, nel secondo, a garantire che questi siano effettivamente utilizzati in forma anonima e aggregata.

<sup>30</sup> Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. X. Cfr. anche i sopra citati commenti del Garante europeo per la protezione dei dati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida previste dal considerando n. 36 della dir. 2013/37/UE.

<sup>31</sup> A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di verifica '*captcha*' o interfacce personalizzate con funzionalità di accesso ai dati limitato (ad es., previa registrazione dell'utente oppure limitando le interrogazioni eseguibili sui *data base* accessibili *online* o la quantità e il tipo di dati ottenibili); oppure sistemi di *web publishing* e *Cms* (*Content management systems*) in grado di associare ai dati resi pubblici, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), regole di accesso e di utilizzo dei dati che consentano di regolarne la permanenza all'interno del sito istituzionale, consentendone anche la loro agevole rimozione, anche in forma automatica, al verificarsi di determinati eventi quali intervalli temporali o soglie di accessi *online*. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza dei dati sul sito istituzionale, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni, da programmare con cadenza periodica o in seguito a un aggiornamento delle informazioni.

## 7. Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 88/2013 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione *«sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4»*.

durata della pubblicazione

Ai sensi di tale disposizione, dunque, il periodo di mantenimento di dati, informazioni e documenti sul *web* coincide in linea di massima con il termine di cinque anni.

Sono tuttavia espressamente previste deroghe alla predetta durata temporale quinquennale:

Eccezioni alla durata quinquennale della pubblicazione

a) nel caso in cui gli atti producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, con la conseguenza che gli stessi devono rimanere pubblicati fino alla cessazione della produzione degli effetti;

b) per alcuni dati e informazioni riguardanti i *«titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale»* (art. 14, comma 2) e i *«titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza»* che devono rimanere pubblicati *online* per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico (art. 15, comma 4);

c) nel caso in cui siano previsti *«diversi termini»* dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. In merito, si evidenzia come il Codice –che non prevede termini espliciti (come già evidenziato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013)– richiede espressamente che i dati personali devono essere *«conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati»* e che l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali *«di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati»* (artt. 11, comma 1, lett. e) e 7, comma 3, lett. b), del Codice). Tali articoli recepiscono, peraltro, le identiche disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali<sup>32</sup> le quali, in quanto tali, non possono essere derogate dalla disciplina nazionale in virtù del primato del diritto europeo. Da tale principio, inoltre, discende l'obbligo di interpretare il diritto nazionale

<sup>32</sup> Cfr. in particolare par. 7.

<sup>33</sup> Cfr. art. 6, par. 1, lett. e), e art. 12, par. 1, lett. b), dir. 95/46/CE.

in maniera conforme al diritto europeo<sup>34</sup> e, nello specifico, alle disposizioni direttamente applicabili che impongono il rispetto dei principi di pertinenza, necessità e proporzionalità, in base alle quali la pubblicazione di dati personali è consentita soltanto quando è al contempo necessaria e appropriata rispetto all'obiettivo perseguito e, in particolare, quando l'obiettivo perseguito non può essere realizzato in modo ugualmente efficace con modalità meno pregiudizievoli per la riservatezza degli interessati<sup>35</sup>.

Per tale motivo, il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti.

I dati personali pubblicati devono essere oscurati anche prima della scadenza dei cinque anni se sono cessate le finalità del trattamento

#### **7.a. Le sezioni di «archivio» dei siti web istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013)**

L'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 prevede che «*Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3*».

La disposizione richiamata richiede ai soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione di conservare e mettere a disposizione i documenti, le informazioni e i dati all'interno della sezione di archivio dei siti web, eventualmente anche prima che sia terminato il periodo di pubblicazione.

<sup>34</sup> Cfr., in particolare, *ex pluribus*, le sentenze della Corte di Giustizia CE, 10 aprile 1984, causa 14/83, *Von Colson e Kamann*, punto 26; 13 novembre 1990, C-106/89, *Marleasing*, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C-334/92, *Wagner Miret*, punto 20; 25 febbraio 1999, causa C-131/97, *Carbonari*, punto 48; 5 ottobre 2004, C-397/01, *Pfeiffer*, punto 114; Corte di Giustizia CE, 29/1/2008, C-275/06, *Productores de Música de España v. Promusicae*, punto 70.

<sup>35</sup> Cfr. art. 6, par. 1, lett. c), e art. 7, par.1, lett. c) e d), dir. 95/46/CE; artt. 3 e 11 del Codice. V. inoltre, Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01 e Corte Costituzionale austriaca 28 novembre 2003, KR 1/00-33 (in <http://www.vfgh.at/cms/vfgh-site/attachments/3/8/6/CH0006/CMS1108403943433/kr1-33-00.pdf>). Si ricorda che i principi di derivazione comunitaria richiamati soddisfano i requisiti dell'immediata applicabilità (cfr. la già citata sentenza della Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, punti 98-100), con la conseguenza di obbligare, come già ricordato, non solo i giudici nazionali ma anche gli organi amministrativi a disapplicare la legislazione nazionale contrastante con la normativa comunitaria senza doverne attendere la rimozione in sede legislativa o per il tramite di impugnazioni di incostituzionalità (Corte cost. 11/7/1989, n 389; cfr. anche Corte di Giustizia 9 marzo 1978 causa C-106/77).

Con riferimento alla documentazione contenente dati personali, si precisa che la predetta ipotesi di "messa a disposizione" della documentazione nella sezione di archivio non comporta l'accesso e la conoscenza indiscriminata degli stessi una volta scaduti i diversi periodi di pubblicazione previsti dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013. Ciò perché, in caso contrario, si determinerebbe una diffusione *sine die* di dati personali *online* in violazione dei principi contenuti nella normativa europea come quello di proporzionalità descritto nel paragrafo precedente<sup>36</sup>. Inoltre, sempre ragionando *a contrario*, la formazione della sezione archivio si trasformerebbe in un mero trasferimento di documenti, informazioni e dati da una parte all'altra dello stesso sito *web* e all'interno, peraltro, della stessa sezione «Amministrazione trasparente».

Di conseguenza, per attuare le esigenze sottese alla prevista ipotesi di consultabilità di atti e documenti contenuti nella sezione archivio, non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso *online* libero e incondizionato alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile, senza applicare criteri selettivi.

In tale quadro, bisogna, quindi, rendere disponibile la documentazione contenuta nelle sezioni di archivio secondo le regole sull'accessibilità degli "archivi"<sup>37</sup>, individuando le condizioni di accesso e selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le informazioni da rendere consultabili. In tale prospettiva, si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti possano essere reperibili nelle sezioni di archivio, mediante modalità che ne garantiscano tra l'altro la «semplicità di consultazione» e la «facile accessibilità» (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013)<sup>38</sup>, attraverso, ad esempio, l'attribuzione alle persone che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto delle predette regole, di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell'amministrazione digitale.

In alternativa, il Garante ritiene che è comunque possibile la libera consultazione da parte di chiunque della sezione di archivio a condizione che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza adottino opportune misure a tutela degli interessati avendo cura di

In alternativa rendere anonimi i dati contenuti nella sezione "archivio" del sito web istituzionale

<sup>36</sup> Cfr. artt. 6, 7 e 12 dir. 95/46/CE cit. Sul punto, peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. 9/11/2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09) ha dichiarato l'invalidità di un regolamento comunitario nella parte in cui imponeva la pubblicazione di dati personali di beneficiari di finanziamenti di fondi strutturali senza prevedere, fra l'altro, un limite temporale per la durata della stessa, commisurato ai periodi nel corso dei quali gli interessati hanno percepito gli aiuti.

<sup>37</sup> Cfr. artt. 124 ss., del d. lgs. 22/1/2004 n. 42. Al riguardo, vedi anche il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici* (all. A.2 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Prov. n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80).

<sup>38</sup> Articolo espressamente richiamato dall'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013.

rendere anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative sulla tenuta degli “archivi” sopra richiamate. Sulle misure e sugli accorgimenti necessari per l’anonimizzazione dei dati si rimanda alle indicazioni contenute *supra* in par. 3.

Per espressa previsione normativa, infine, i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di cui al citato art. 14, non devono essere trasferiti nelle sezioni di archivio dei siti *web* istituzionali alla scadenza del termine di pubblicazione (art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).

Eccezione al trasferimento dei dati in archivio (ad es., situazione patrimoniale dei titolari di incarichi di indirizzo politico)

## 8. Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013)

L’art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce che «*Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”*».

Si evidenzia che l’obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di pubblicazione obbligatorio è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella «*sezione “Amministrazione trasparente”*», con esclusione di altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di «*trasparenza*», come esposto nell’«*Introduzione*» e nella parte seconda delle presenti Linee guida.

Sono, fra l’altro, espressamente sottratti all’indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari (art. 4, comma 1, d. lgs. n. 33/2013). Pertanto, i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 devono provvedere alla relativa deindicizzazione tramite –ad esempio– l’inserimento di *metatag noindex* e *noarchive* nelle intestazioni delle pagine *web* o alla codifica di regole di esclusione all’interno di uno specifico file di testo (il file *robots.txt*) posto sul *server* che ospita il sito *web* configurato in accordo al *Robot Exclusion Protocol* (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste)<sup>39</sup>.

I dati sensibili e giudiziari non possono essere indicizzati

<sup>39</sup> Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, l’indirizzo *web*: <http://www.robotstxt.org/>.

## 9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione

### 9.a. Obblighi di pubblicazione dei *curricula* professionali (art. 10, comma 8, lett. *d*), del d. lgs. n. 33/2013 *et al.*)

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del *curriculum* redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. *d*).

Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i *curricula* professionali dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. *b*), nonché delle posizioni dirigenziali attribuite a persone –anche esterne alle pubbliche amministrazioni– individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’art. 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 15, comma 5), dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art. 10, comma 8, lett. *c*), nonché dei dirigenti in ambito sanitario come individuati dall’art. 41, commi 2 e 3.

Il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del *curriculum* non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l’assegnazione dell’interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i *curricula*, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un’attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio *curriculum* in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad es. gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell’uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell’interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali

Evitare la pubblicazione di dati personali eccedenti e non pertinenti nel *curriculum* europeo

ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità<sup>40</sup>.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio *curriculum* ai sensi dell'art. 7 del Codice<sup>41</sup> evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.

### **9.b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)**

L'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione delle «*dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano*»<sup>42</sup>.

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso d. lgs. n. 33/2013 (art. 4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice), nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).

Pertanto, ai fini dell'adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado – previo però oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, *etc.*), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;

Evitare la pubblicazione di dati personali eccedenti e non pertinenti contenute nelle dichiarazioni dei redditi

Esempi di informazioni eccedenti

<sup>40</sup> V. Prov. v. del Garante del 16 luglio 2009 in materia di «*Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del personale*» (doc. web n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2009.

<sup>41</sup> *Id.*  
<sup>42</sup> In relazione all'ambito soggettivo di applicazione di tale articolo si rimanda alle indicazioni contenute nella Delibera CIVIT n. 65/2013 in tema di «*Applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*» del 31 luglio 2013, in <http://www.civit.it/?p=9381>.

- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.

Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013.

Non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge e dei parenti che non hanno prestato il relativo consenso

### **9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)**

La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (cfr. artt. 15 e 41, commi 2 e 3), nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (art. 18).

Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore<sup>43</sup> come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a

È sproporzionato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili o i cedolini di pagamento

<sup>43</sup> V. *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico* del 14 giugno 2007.

percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).

#### **9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)**

L'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. In attuazione di tale disposizione, di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano valide altre forme di conoscibilità previste dall'ordinamento: v. in merito, con riguardo alle forme di pubblicità delle graduatorie e degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera, le indicazioni contenute nel par. 3.b. della seconda parte delle presenti Linee guida).

Publicazione dei soli provvedimenti finali e rinvio alle indicazioni contenute nel par. 3.b. della seconda parte delle presenti Linee guida

#### **9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)**

L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione «*delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro*». Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione «*costitui-*

sce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario».

Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario<sup>44</sup>;

b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);

c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condi-

Eccezioni all'obbligo di pubblicazione di dati di destinatari di benefici economici

Divieto di diffusione dei dati personali di beneficiari di importi inferiore a mille euro nell'anno solare

Divieto di diffusione dei dati di beneficiari idonei a rivelare lo stato di salute e relativa casistica

<sup>44</sup> Cfr. sul punto la Delibera CIVIT n. 59/2013 in tema di «Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)» (in <http://www.civit.it/?p=9059>) che in proposito ha indicato: «L'art. 26, c. 2, del d. lgs. n. 33/2013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro. In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi ma che nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all'art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia».

zioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. *supra* par. 2). Si pensi, ad esempio, all'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*»);

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (ad es., attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di bene sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (ad es., punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana")<sup>45</sup>;

- della destinazione dei contributi erogati (ad es., contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").

Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate –economiche o sociali– soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l'altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, *etc.*). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione *online* contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali.

In ogni modo, si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice),

Divieto di diffusione dei dati di beneficiari idonei a rivelare situazione di disagio economico-sociale degli interessati

Divieto di diffusione di dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti

<sup>45</sup> C.d. scala Adl o di Katz.

pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, *etc.*

Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai sensi dei predetti artt. 26 e 27, non è libero, ma subordinato –come stabilito dallo stesso art. 7 del d. lgs. n. 33/2013– alle specifiche disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006 di recepimento della stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sul punto si rimanda alle indicazioni fornite *supra* nel par. 9).

Limiti al riutilizzo dei dati personali di soggetti destinatari di benefici economici

### **9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)**

L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Coordinamento con gli obblighi previsti dal d.P.R. n. 118/2000

Per tale motivo –alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione– deve ritenersi che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118<sup>46</sup>.

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione contenuti negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 assorbe gli obblighi previsti per gli stessi soggetti dal d.P.R. n. 118/2000

Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni<sup>47</sup> parimenti tenuti alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (ad

<sup>46</sup> Cfr. Delibera Civit n. 59/2013 in tema di «*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*», cit..

<sup>47</sup> Cfr. la definizione contenuta nell'art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 che richiama l'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm..

es., divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti).

*Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio -R.P.C. del 14 e 16/05/2014*

## PARTE SECONDA

### PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A.

#### 1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul *web* per finalità diverse dalla trasparenza

Come illustrato nell'«*Introduzione*» alle presenti Linee guida esistono casi e obblighi di pubblicità *online* di dati, informazioni e documenti della p.a., contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle previste in materia di trasparenza, come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli necessari a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (ad es., pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia).

Obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa pubblicazione per finalità diverse da quelle di trasparenza

Per un'elencazione non esaustiva degli obblighi di pubblicità che ricadono in tale categoria si rinvia agli esempi già illustrati nell'«*Introduzione*» alle presenti Linee guida.

Anche per tali fattispecie occorre – come già indicato per gli obblighi di pubblicità di dati personali per finalità di «*trasparenza*» – che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo (art. 4, comma 1, lett. *m*), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 1, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito *web* istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Ciò pure in considerazione del fatto che, anche in tale ipotesi, i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (art. 4, comma 1, lett. *c*), del Codice), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. «*principio di necessità*» di cui all'art. 3, comma 1, del Codice).

Principio di necessità

Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia

Il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza

realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto (c.d. "*principio di pertinenza e non eccedenza*" di cui all'art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice).

Il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale («*dati sensibili*»), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a* a *o*) e da *r*) a *u*), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato («*dati giudiziari*») (art. 4, comma 1, lett. *d*) ed *e*), del Codice).

Dati sensibili e giudiziari

I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto «*indispensabili*» per svolgere l'attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (artt. 22, in particolare commi 3, 5 e 11 e 68, comma 3, del Codice).

Resta, invece, del tutto vietata la diffusione di «*dati idonei a rivelare lo stato di salute*» (art. 22, comma 8, del Codice).

Ciò significa, di conseguenza, che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici<sup>48</sup>.

Divieto assoluto di diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute

A tale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non dovrebbero essere inseriti dati personali «eccedenti», «non pertinenti», «non indispensabili» (e, tantomeno, «vietati»). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Cfr. i provvedimenti del Garante citati *supra* in nota 5.

<sup>49</sup> In tal senso v. già il parere del Garante del 26 ottobre 1998, doc. *web* n. 30951; Prov. ti 17 aprile 2003, doc. *web* n. 1054640; 12 gennaio 2004, doc. *web* n. 1053395; 25 gennaio 2007, doc. *web* n. 1386836; 7 ottobre 2009, doc. *web* n. 1669620; 12 aprile 2012, doc. *web* n. 1896533; 1 agosto 2013, doc. *web* n. 18588. Nella giurisprudenza di legittimità, in senso analogo, cfr. Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2012, n. 12726, che ha confermato il Provvedimento del Garante del 9 dicembre 2003, doc. *web* n. 1054649; sulla necessità dell'osservanza del principio di proporzionalità (in occasione alla diffusione sull'albo pretorio di dati riferiti alle condizioni di salute dell'interessato) v. altresì Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18980; Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2012, n. 2034.

Si pensi oltre al caso dei dati sensibili e giudiziari, a quelle informazioni delicate (come ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). Specie in tali casi –come già evidenziato con riferimento alla trasparenza (nel par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida)– può risultare utile menzionare i predetti dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure fare riferimento a delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici<sup>50</sup>.

Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla diffusione di dati personali sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 riportato in calce al par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida.

Rinvio allo schema 1 riportato in calce al par. 2 della parte prima delle Linee guida

## 2. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

A fronte della messa a disposizione *online* di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità dell'azione amministrativa, occorre assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni. A tal fine, è necessario impedire la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, delimitando la durata della loro disponibilità *online*.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a individuare idonei accorgimenti tecnici per la protezione dei dati personali

### 2.a. Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti

Occorre evitare, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni (ad es., *Google*), stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall'utente.

Pertanto è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito *web*, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, garantendo, al contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione<sup>51</sup>.

Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti (ad es., *Google*)

<sup>50</sup> Cfr. par. 2 del citato Parere del Garante del 7 febbraio 2013, doc. *web*. n. 2243168.

<sup>51</sup> V. Provvedimento riguardante «*Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio"*» del 10 novembre 2004 (doc. *web* n. 1116068).

A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità *online* tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet.

Come già visto (cfr. parte prima, par. 8), si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'inserimento di *metatag noindex* e *noarchive* nelle intestazioni delle pagine *web* o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file *robots.txt*) posto sul *server* che ospita il sito *web* configurato in accordo al *Robot Exclusion Protocol* (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste)<sup>52</sup>.

Come deindicizzare un documento

## 2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel *web*

I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito *web* solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati (ad es., art. 124, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la pubblicazione di deliberazioni sull'albo pretorio degli enti locali per quindici giorni consecutivi, su cui *infra* par. 3.a.).

È lecita la diffusione di dati personali solo entro il periodo di tempo previsto dalla normativa di riferimento

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati –a cura delle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento– congrui periodi di tempo entro i quali mantenere *online*<sup>53</sup>. Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici<sup>54</sup>.

In mancanza di limiti temporali sanciti dalla disciplina di settore sono le pubbliche amministrazioni a dover individuare un termine

<sup>52</sup> Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, l'indirizzo *web*: <http://www.robotstxt.org/>.

<sup>53</sup> A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di *web publishing* e *Cms* (*Content management systems*) in grado di attribuire, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (metadati), un intervallo temporale di permanenza della documentazione all'interno del sito istituzionale, consentendone una sua agevole rimozione, anche in forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni *ivi* contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito a un aggiornamento dell'informazione. Cfr. anche le *Linee guida per i siti web della PA* del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione redatte dall'allora DigitPa (ora AgID) ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009 (in <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx>).

<sup>54</sup> Cfr. Prov. Garante del 6 dicembre 2012, n. 384, doc. *web* n. 2223278.

Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall'amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal sito *web* oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.

Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.

## 2.c. Evitare la duplicazione massiva dei *file* contenenti dati personali

Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei *file* contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, mediante l'utilizzo di *software* o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti.

Le pubbliche amministrazioni devono predisporre opportune cautele per evitare la duplicazione massiva dei *file* contenenti dati personali

A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell'uso di strumenti tecnologici in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per la loro frequenza o perché realizzati tramite l'azione di strumenti automatizzati e non da persone: si può ricorrere in tal caso a sistemi di verifica *'captcha'*<sup>55</sup>

Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte *online* anche alle persone disabili<sup>56</sup>.

## 2.d. Dati personali esatti e aggiornati

Per garantire la qualità dei dati personali trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere alla divulgazione *online* nei casi previsti dalla disciplina di settore di dati e informazioni, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti e aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice).

Le pubbliche amministrazioni possono diffondere solo dati personali esatti e aggiornati

<sup>55</sup> Al punto, si rimanda alle precisazioni contenute *supra* in nota 31.

<sup>56</sup> V., al riguardo, art. 53 del CAD; v. anche d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 «Regolamento di attuazione della l. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» e d.P.R. 30 aprile 2008 «Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili».

A tale fine, occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite il proprio sito *web* istituzionale. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell'indicazione, tra i dati di contesto riportati all'interno del contenuto informativo dei documenti<sup>57</sup>, delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito *web* con firma digitale<sup>58</sup> o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità.

Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale sono accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni, oppure sono reperibili attraverso la consultazione di siti *web* dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.

Pertanto, ogni *file* oggetto di pubblicazione sui siti *web* istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (ad es., data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell'albo).

### 3. Fattispecie esemplificative

#### 3.a. Albo pretorio *online* degli enti locali

La disposizione di ordine generale sulla tenuta dell'albo pretorio negli enti locali è contenuta nel «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il quale sancisce che «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» e che «Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni» (art. 124, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000).

Albo pretorio *online* degli enti locali: art. 124 del d. lgs. n. 267/2000

<sup>57</sup> La Delibera n. 105/2010 della CIVIT recante le «Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)», in <http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.105.20102.pdf>.

<sup>58</sup> Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA (ora AgID) reperibili sul sito istituzionale dell'ente: <http://www.digitpa.gov.it/>.

Va aggiunto che, accanto a tale regola, nel corso del tempo si sono susseguite molteplici disposizioni di natura statale, regionale e locale che sanciscono a carico degli enti locali ulteriori obblighi di pubblicazione di atti e documenti nella bacheca dell'albo pretorio per periodi di tempo differenziati, producendo una frammentazione della disciplina in materia<sup>59</sup>.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma contenuta nella l. 18 giugno 2009, n. 69, recante «*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*», gli enti locali hanno provveduto all'istituzione dell'albo pretorio *online* al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità legale dei propri atti.

L'art. 32 della l. n. 69/2009

La disciplina appena richiamata, infatti, senza abrogare le precedenti disposizioni in materia di tenuta dell'albo pretorio, ha sancito espressamente che «*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*» e che «*va decorrere dal 1 gennaio 2011 [...] le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale*» (art. 32, commi 1 e 5). Dal 1° gennaio 2011, dunque, gli obblighi di pubblicità legale che gli enti locali assolvevano attraverso l'affissione all'albo pretorio sono sostituiti dalla pubblicazione della medesima documentazione nei rispettivi siti *web* istituzionali<sup>60</sup>.

Pertanto, l'amministrazione locale che ha intenzione di pubblicare sull'albo pretorio *online* un atto contenente dati personali (cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice) è tenuta a verificare, preliminarmente, per i dati comuni, l'esistenza di una norma di legge o di regolamento (ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice) oppure, per i dati sensibili e giudiziari, di una norma di legge (ai sensi degli artt. 20, 21 e art.

Lecita la diffusione di dati personali nell'albo pretorio *online* solo se prevista da una specifica norma di legge o di regolamento

<sup>59</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, *et in iuris*, l'affissione nell'albo del comune dell'avviso di deposito dell'atto da notificare a persona inoperabile in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); l'affissione all'albo comunale o provinciale della notizia dell'inadempienza alla affidata ad adempiere l'obbligo di pubblicità della situazione patrimoniale da parte degli amministratori locali (art. 14, comma 1, della legge 5 luglio 1982, n. 441); l'affissione nell'albo comunale da parte del segretario comunale dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione (art. 31, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); l'affissione dell'avviso del sindaco contenente l'invito ai cittadini a presentare eventualmente ricorso contro le decisioni della Commissione elettorale comunale relative l'iscrizione nelle liste elettorali e dell'avviso del deposito presso la segreteria del comune dell'elenco revisionato degli elettori iscritti alle liste elettorali (art. 18, comma 1, e art. 32, comma 6, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223); l'affissione all'albo pretorio del comune di una copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età redatta dalla commissione elettorale comunale (art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 223/1967 cit.); l'affissione all'albo pretorio del comune dell'elenco dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello (artt. 17 ss. della legge 10 aprile 1951, n. 287).

Per una specifica delle caratteristiche dell'albo pretorio si rimanda alle indicazioni contenute nel *Vademecum* elaborato da DigitPA (ora AgID) del luglio 2011 intitolato «*Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online*», in [http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011\\_Modalita\\_publicazione\\_documenti\\_Albo\\_online.pdf](http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011_Modalita_publicazione_documenti_Albo_online.pdf).

22, comma 11, del Codice) che le prescrive l'affissione di quell'atto all'albo pretorio.

Inoltre, anche alle pubblicazioni nell'albo pretorio *online* si applicano tutti i limiti previsti *supra* nel par. 1, della parte seconda, delle presenti Linee Guida (cfr. divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e cautele per gli altri dati sensibili e giudiziari; nonché divieto di diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti).

Con specifico riferimento, inoltre, ai dati sensibili e giudiziari, gli enti locali devono agire nel rispetto del proprio regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato in conformità agli schemi tipo Anci, Upi e Uncem su cui il Garante ha già espresso parere favorevole, rispettivamente, il 21 settembre 2005, il 7 settembre 2005 e il 19 ottobre 2005 (v. doc. *web* n. 1174532, doc. *web* n. 1175684, doc. *web* n. 1182195).

Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Ciò, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza (cfr. parte prima delle presenti Linee guida).

A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel *web* di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice, laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione<sup>61</sup>.

Nell'ipotesi in cui, invece, la normativa di riferimento non indichi la durata temporale dell'affissione all'albo, l'amministrazione deve comunque individuare un congruo periodo di tempo –non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici– entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili. Per i motivi esposti nell'«*Introduzione*» e nel par. 1 della parte prima delle presenti Linee guida alle pubblicazioni nell'albo pretorio *online* non si applica l'arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti *web* istituzionali per finalità di trasparenza di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 33/2013.

Pertanto –una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalle singole discipline di riferimento oppure, in mancanza, decorso il periodo di tempo individuato dalla stessa amministrazione– se gli enti locali

Il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza e le cautele per i dati sensibili e giudiziari: rinvio al par. 1 della parte seconda

Lecita la diffusione dei dati personali solo entro il limite temporale previsto dalla normativa di riferimento

Archivi degli atti e della normativa degli enti locali

<sup>61</sup> Cfr. Provv. Garante del 23 febbraio 2012, doc. *web* n. 1876679.

vogliono continuare a mantenere nel proprio sito *web* istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati.

Poiché, inoltre, la finalità perseguita mediante gli obblighi di pubblicazione nell'albo pretorio *online* riguarda atti e provvedimenti concernenti questioni rilevanti essenzialmente nell'ambito della collettività locale di riferimento, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità di pubblicità, consentire l'indiscriminata reperibilità in rete dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi tramite i comuni motori di ricerca generalisti (ad es., *Google*). Pertanto, si consiglia alle amministrazioni pubbliche responsabili dell'inserzione degli atti nell'albo pretorio *online*, di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti della documentazione contenente dati personali e pubblicata sull'albo pretorio *online* dei siti istituzionali degli enti locali (sulle tecniche per deindicizzare si rinvia alle indicazioni contenute *supra* nel par. 2.a. della presente parte seconda).

Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell'albo pretorio *online*

### 3.b. Graduatorie

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali –nonché, nei casi e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie– di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (ad es., affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio)<sup>62</sup>. Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante<sup>63</sup>, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli

Resta fermo il regime di pubblicità previsto dalle singole norme di settore

<sup>62</sup> V. *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico* del 14 giugno 2007, cit., punto 6.1. Cfr. art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare commi 5, 6 e 6 *bis* e, più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>63</sup> Cfr. par. 6.B.1 e 6.B.2, delle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*, 2 marzo 2011 (già par. 6.1 delle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico*, 14 giugno 2007 e par. 10.2 delle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali*, doc. web n. 1407101).

interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati<sup>64</sup>. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica<sup>65</sup>, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici<sup>66</sup>.

Come già rilevato in passato dal Garante<sup>67</sup>, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti *web* istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (ad es., *username* o *password*, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).

Divieto di diffusione di dati concernenti la condizione di salute e legittimità della sola diffusione di dati pertinenti e non eccedenti

---

<sup>64</sup> Cfr. Provv. 6 dicembre 2012, n. 384, doc. *web* n. 2223278.

<sup>65</sup> *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico*, del 14 giugno 2007, cit., par. 6.1; Provv.ti 6 giugno 2013, n. 274, doc. *web* n. 2536362; del 6 giugno 2013, n. 275, doc. *web* n. 2536184; 6 giugno 2013, n. 276, doc. *web* n. 2536409.

<sup>66</sup> Cfr. già *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web* (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011, e doc. *web* n. 1793203; v. altresì, per fattispecie individuali, Provv.ti del 6 giugno 2013, n. 277, doc. *web* n. 2554965; 22 novembre 2012, doc. *web* n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. *web* n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. *web* n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. *web* n. 1651135; 25 giugno 2009, doc. *web* n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. *web* n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. *web* n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. *web* n. 1063639.

<sup>67</sup> *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico*, del 14 giugno 2007, cit., par. 6.1.